



COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA I AFFARI GENERALI

ORDINANZA N. 22 del 15-04-2011

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM 10: MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

IL SINDACO

PREMESSO

CHE la normativa europea, Direttiva 2008/50/CE, e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010, sulla qualità dell'aria ambiente, stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM₁₀, totale nelle 24 ore, di 50ug/m³; un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM₁₀, di 40 ug/m³;

CHE il Piano di Azione, approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità;

CHE il territorio regionale è stato suddiviso, con la suddetta DACR 52/2007, in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli con le altre principali aree urbanizzate) in cui è concreto il rischio di superamento e fascia B;

CONSIDERATO CHE la DACR 52/2007 comprende il Comune di Grottammare in fascia A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM₁₀);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 1755 del 06.12.2010, ad oggetto: "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente – Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di zona A", che prevede misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli, misure inerenti al settore industriale e commerciale e misure relative agli edifici pubblici e privati;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 4 del 01.02.2011 e successiva ordinanza n. 21 del 05.04.2011 con le quali sono state adottate misure di limitazione della circolazione stradale;

AFFERMATA la necessità di adottare, in esecuzione dell'accordo di programma sottoscritto, un'ordinanza sindacale che resterà valida fino a successiva revoca la quale imponga le seguenti misure:

- a) Misure inerenti al settore industriale e commerciale;
- b) Misure relative agli edifici pubblici e privati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1755 del 06.12.2010 e la normativa nella stessa indicata;

ORDINA

che siano adottate le seguenti misure che resteranno in vigore fino a successiva revoca:

- a) Misure inerenti al settore industriale e commerciale

Tutti gli stabilimenti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente dovranno ridurre le emissioni di polveri totali del 10% rispetto al limite autorizzato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Le attività industriali e commerciali che utilizzano la combustione di biomasse dovranno essere dotate di idoneo impianto di abbattimento delle polveri entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

b) Misure relative agli edifici pubblici e privati

Negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, la temperatura non dovrà essere superiore a 20 °C. Negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con la sigla E8, la temperatura non deve essere superiore a 18 °C.

Limitatamente al quartiere "Ascolani", caratterizzato da alta densità abitativa, delimitato a sud dal confine con il Comune di San Benedetto del Tronto, ad est dalla ferrovia, ad ovest dalla strada statale 16, a nord dal fosso "Sgariglia", si stabilisce il divieto di accensione degli impianti termici a biomassa e dei caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico non dotati di alcun sistema di abbattimento, quando nell'unità abitativa è presente un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.

Le limitazioni sopra indicate devono essere adottate entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- 1) affissa all'Albo Pretorio;
- 2) trasmessa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
- 3) inserita sul sito internet comunale;
- 4) trasmessa alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno;
- 5) trasmessa al Comando della Polizia Municipale e al Servizio Tutela Ambientale del Comune di Grottammare ai quali viene demandata, per quanto di competenza, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione.

Data, 15.04.2011

IL SINDACO
Luigi Merli